

Proc. n. 144/2021 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**,
iscritto al n. 144/2021 V.G., proposto da () e

Letto il piano del consumatore proposto dai ricorrenti con il ricorso del 22/1/201, come integrato con la memoria depositata il 5/4/2022;

Letta la relazione dell'OCC dott.ssa Daniela Scarpiello, e quella integrativa depositata il 6/4/2022, che appaiono complete di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenenti parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che i ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, o comunque per debiti estranei a debiti sociali;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che :

- a carico dei ricorrenti . gravano i seguenti debiti:



Denominazione Istituto	Debito residuo	Tipologia	Collocazione
Gruppo Intesa SanPaolo spa (già Banca Apulia s.p.a. ex Gruppo Veneto Banca)	€ 100.502,60	Mutuo ipotecario n. 39102114000 intestato alla Ipoteca in data 23/04/2008 R.P. 1120	Privilegiato ipotecario
Tributi comuni tassa Rifiuti anni 2015-2020	€ 3.015,77		Privilegio generale art.2752 c.3 c.c.
Banca PSA Italia spa	€ 11.905,74	Finanziamento intestato a	Chirografario
Debiti per bollo auto	€ 950,85	Tassa automobilistica anni 2018-2019-2020	Chirografario
Totale	€ 116.374,96		

- a seguito della precisazione del credito operata da Intesa Sanpaolo s.p.a., secondo la quale alla data del 17/03/2022 il proprio credito ammontava ad euro 107.863,30 (di cui euro 104.705,76 per rate scadute e non pagate e capitale residuo -avvalendosi della pattuizione contrattuale di decadenza dal beneficio del termine-, euro 262,83 per interessi di mora esercizi precedenti al 31/12/2017, euro 2.894,71 per interessi di mora esercizi post 31/12/2017), parte ricorrente ha convenuto di inserire nel piano un credito dell'istituto bancario di € **104.705,76**. Il totale della debitoria è dunque di € **120.578,12**;

- i proponenti sono titolari del reddito da lavoro subordinato del _____, dipendente della _____, pari ad € 1.200,00 mensili netti;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, essendo il nucleo familiare composto da cinque unità (coniugi e tre figli minori), ed ammontando le rate dei due finanziamenti ad € 447,00 ed € 198,00, e dunque in misura superiore al 50% del reddito.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che essi:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;
- hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano, come da proposta migliorativa formulata nella memoria depositata il 5/4/2022, attestata dall'OCC con la integrazione depositata il 6/4/2022, prevede:



- il pagamento del 100%, in prededuzione, nei primi dodici mesi, del compenso dei professionisti quantificato in euro 5.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, con rata mensile di pagamento di euro 528,67;
- il pagamento del creditore ipotecario nella misura dell'86% del credito da ultimo precisato in euro 104.705,76 (riferibile alle rate scadute e non pagate e capitale residuo) e quindi del versamento in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., di complessivi € 101.018,88 (€ 90.046,95, oltre interessi al tasso di interesse dell'1,30 sul capitale), mediante pagamento in 18 anni di 216 rate mensili costanti di complessivi € 467,68;
- il pagamento dei creditori chirografari Finanziaria Banca PSA Italia spa, tributi comunali e bollo auto nella misura pari al 40% del credito vantato, con tempistiche come da tabella che segue

Banca PSA Italia spa	€ 11.905,74	Finanziamento intestato a	7.143,44	4.762,30	56,69	84 mesi
Debiti per tributi comunali – tassa rifiuti	€ 3.015,77	Tassa rifiuti anni 2015-2020	1.809,46	1.206,31	25,13	48 mesi
Debiti per bollo auto	€ 950,85	Tassa automobilistica anni 2018-2019-2020	570,51	380,34	31,70	12 mesi

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di € 1.200,00 del _____, che nella misura di € 700,00 rimane destinato al mantenimento della famiglia, e per la misura di € 500,00 mensili verrà destinato al pagamento dei creditori.

I ricorrenti pongono, inoltre, a garanzia dell'adempimento del piano il TFR spettante al _____

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter) L. n. 3/2012

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.



Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti sia stata determinata con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che le obbligazioni sono state assunte allorquando il reddito del nucleo familiare era del tutto congruo rispetto alle rate del mutuo da pagare, e che lo stato di sovraindebitamento sia da imputare alle accresciute esigenze del nucleo familiare legate alla nascita di tre figli ed al venir meno del reddito della Quest'ultima, invero, a seguito della nascita del terzo figlio (febbraio 2017) si è trovata nelle condizioni di dover lasciare il posto di lavoro per provvedere alla cura dei figli: dunque le aumentate esigenze economiche per il mantenimento della famiglia ed al contempo la riduzione del reddito complessivamente percepito dai componenti della famiglia.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle imprevedute necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni occorse. I finanziamenti non sono stati infatti rivolti al soddisfacimento di esigenze voluttuarie, ma esclusivamente all'acquisto della abitazione familiare e dell'autovettura, beni essenziali nella vita di una famiglia peraltro numerosa.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo, L. n. 3/2012

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, ed unitamente agli altri creditori acquista anche la nuova garanzia costituita dal TFR de va detto, per come rilevato anche dall'OCC nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili (appartamento e box di pertinenza) dei quali la è proprietaria e sui quali grava l'ipoteca, che come da perizia giurata di stima del 03/05/2018, allegata alla proposta, a firma , è pari ad € 88.650,00 e che tale prezzo potrebbe verosimilmente patire ribassi in sede di aste oltre a dover essere decurtato dalle spese del procedimento esecutivo;
- che con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene, dunque, ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile e, inoltre, con il detto piano si garantisce, seppure in misura parziale, il soddisfacimento dei creditori



chirografari. Ed ancora il piano consente al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di tre figli minorenni.

Ragion per cui, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare ed il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi persino con l'estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze del proponente;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8, comma 4, L. n. 3/2012

Dispone l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, purché sia data ai titolari di tali crediti la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine del piano del consumatore nell'anno 2041 (19 anni) non è di troppo più lunga dalla scadenza originaria del mutuo (2037), onde



il piano non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione: della entità della debitoria; dell'entità del calo (azzeramento) del reddito da lavoro della debitrice (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento); della circostanza che al venir meno del reddito della debitrice - i ricorrenti suppliscono con il reddito da lavoro del coniuge della debitrice; della percentuale di soddisfazione dei creditori; della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Né può condividersi l'approccio della creditrice che mette a confronto l'ipotesi della vendita, in sede esecutiva dell'immobile, e la conseguente celere soddisfazione (verosimilmente parziale) del proprio credito, con il rientro del credito attraverso il piano del consumatore, dovendosi, piuttosto, comparare il tempo di estinzione del debito secondo l'originario piano di ammortamento del mutuo con l'arco di tempo di durata del piano del consumatore. E secondo questo diverso approccio comparativo nel caso di specie la dilazione prevista dal piano per l'estinzione (pur parziale) del debito è sostanzialmente in linea con l'originario termine di restituzione del finanziamento, così che il sacrificio delle ragioni creditorie non può ritenersi eccessivo.

In ordine alle contestazioni ex art. 12 bis comma 4 L. n. 3/2012

La contestazione del creditore Intesa Sanpaolo s.p.a. in ordine alla convenienza del piano, perché eccessivamente lunga la dilazione di pagamento, non merita accoglimento alla luce delle argomentazioni svolte nei precedenti ultimi due paragrafi, da intendersi qui richiamate.

Conclusivamente, il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato (v. tabella allegata alla relazione integrativa dell'OCC dott.ssa Daniela Scarpiello depositata il 6/4/2022), ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.



Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC
dott.ssa Daniela Scarpiello.

Foggia, 03/10/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara



